



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARE – FASE SPERIMENTALE – EMERGENZA COVID-19.

Ordinanza n. 18 del 27/04/2020

IL SINDACO

Considerato che l'OMS ha dichiarato in data 30.01.2020 che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
- il Decreto Legge n. 14 dell'8 marzo 2020 recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";
- il Decreto Legge n. 18 dell'8 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 con la quale si dispone "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi salute*";
- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia;
- il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU n.79 del 25-3-2020);

Dato atto che con il DPCM del 10 aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri contenente "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*" ha stabilito quanto segue:

- all'art. 1, comma 1, lett. d) dispone il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- all'art. 1, comma 1, lett. z), ha disposto la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- all'art. 1, comma 1, lett. dd) ha disposto per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- all'art. 8 comma 1, ha disposto dell'efficacia del divieto dal 14 aprile al 3 maggio 2020;

Considerato che il mercato settimanale – settore alimentare – del Comune di Castellana Grotte, che si svolge nella giornata di sabato, per la sua conformazione e disposizione consente, di adottare misure tali da rispettare le raccomandazioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” in particolare:

- **l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone su suolo pubblico;**
- **il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;**

Ritenuto di attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 su suolo pubblico;

Dato atto che:

- gli operatori del mercato settimanale alimentare sono 61 dei quali 20 con sede in Castellana Grotte e pertanto la maggioranza proviene da comuni diversi nell'ambito, comunque, della Regione Puglia;
- è necessario garantire misure igienico sanitarie straordinarie per evitare la diffusione del virus Covid-19 che sono state valutate dal COC;
- è opportuno richiedere, prima dell'attivazione del mercato settimanale alimentare, agli operatori commerciali, l'osservanza delle procedure necessarie, prescritte da questo Ente, da adottare per garantire la salute dei frequentatori;
- si ritiene di disporre l'invio di una comunicazione a tutti gli operatori del mercato alimentare contenente le prescrizioni da osservare per lo svolgimento del mercato settimanale e richiedendo la conferma della partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di ogni giovedì antecedente lo svolgimento dello stesso mezzo mail a suap@comune.castellanagrotte.ba.it al fine di poter organizzare al meglio gli spazi in Largo Portagrande;

Preso atto del parere del C.O.C. del 27/04/2020, che ha valutato l'opportunità dello svolgimento del mercato settimanale del settore alimentare, attivando misure organizzative e sanitarie atte a garantire il rispetto delle prescrizioni previste nelle varie ordinanze del Ministero della Salute e nel DPCM del 10 aprile 2020, misure che devono tener conto di una valutazione dei rischi di contagio a cui andrebbe incontro la popolazione;

Ritenuto pertanto di dover garantire lo svolgimento del mercato settimanale, settore alimentare, garantendo l'organizzazione dello stesso in sicurezza;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Dal 2 Maggio 2020, in via sperimentale, lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, limitatamente al settore alimentare, con le seguenti modalità:

- a) il mercato del settore alimentare che si svolge normalmente nella giornata di sabato verrà espletato regolarmente in Largo Portagrande;
- b) l'orario previsto per l'attività di vendita è dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
- c) gli operatori commerciali del settore alimentare, titolari di Concessione rilasciata dal Comune di Castellana Grotte, dovranno installare il proprio banco, previa comunicazione di presenza da effettuarsi entro e non oltre le ore 12.00 di ogni giovedì antecedente lo svolgimento del mercato mezzo mail a suap@comune.castellanagrotte.ba.it, ovvero allo SUAP, o al personale della Polizia Locale, non prima delle ore 5.00 e dovranno lasciare libera l'area entro le ore 14.00;
- d) tra un banco e un altro dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio e comunque sarà mantenuta fra un posteggio e l'altro la distanza di almeno metri 2,00;
- e) lo spazio destinato ad ogni posteggio dovrà essere ridotto, in base alla partecipazione degli operatori, fino ad un massimo del 40% (es. i posteggi che attualmente sono di 16,00 mq, mt 4,00 x 4,00 saranno ridotti fino ad un massimo di 9,00 mq, mt 3,00 x 3,00) il tutto per garantire l'organizzazione del mercato settimanale, settore alimentare, in sicurezza;
- f) l'accesso a Largo Portagrande sarà consentito per i fruitori solamente dal fronte principale da via Cimitero;

- g) l'uscita a Largo Portagrande sarà consentito per i fruitori solamente dal fronte principale, ovvero nei pressi del c.d. "Olmo di Largo Portagrande", lato destro;
- h) tutti gli altri possibili accessi a Largo Portagrande saranno vietati;
- i) l'intera piazza "Largo Portagrande" sarà delimitata e tutti gli accessi saranno presidiati da associazioni di volontariato, che consentiranno l'ingresso agli utenti in forma contingentata nel rispetto delle misure di contenimento previste nel DPCM del 10 aprile 2020;
- j) durante la vendita i commercianti, muniti di idonei DPI (mascherine, guanti, etc.) e mettendo a disposizione gel disinfettante per le mani sia ad uso proprio che dei clienti, dovranno vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita e che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt. A tal fine dovranno predisporre idonee misure per il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt tra gli avventori (es. nastro bianco/rosso, cassette, trnsenne, trespoli, etc.), se necessario, anche avvalendosi di specifico personale all'uopo incaricato, il tutto coadiuvato da personale della Polizia Locale o dai volontari delle associazioni presenti;
- k) tutti gli utenti per l'accesso all'area mercatale devono essere muniti di mascherine e guanti;
- l) gli operatori dovranno predisporre una fascia di rispetto dall'area di esposizione della merce pari a mt. 1,00;
- m) tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (ad es. olive, nocciole, capperi, etc.) dovranno utilizzare contenitori muniti di coperchio per conservare la merce;
- n) gli operatori commerciali dovranno esporre dei cartelli indicanti il divieto di toccare la merce;
- o) gli operatori commerciali dovranno garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita distinguendoli da quelli della cassa;

DISPONE ALTRESI'

che tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:

- conferire i rifiuti organici negli appositi contenitori messi a disposizione nell'area;
- lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia prestando attenzione a posizionare le cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata ed impilate, gli imballaggi di cartone piegati;
- conferire i rifiuti indifferenziati in buste di plastica negli appositi contenitori messi a disposizione nell'area;

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:
 - al Comando locale dei Carabinieri;
 - al Comando locale di Polizia Locale;
 - alle associazioni di categoria dei commercianti, maggiormente rappresentative;
- che la presente ordinanza sia valida fino all'emanazione di nuove disposizioni;
- che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte.

La presente, inserita nel registro delle Ordinanze, è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Castellana Grotte ed è immediatamente esecutiva.



IL SINDACO
Dott. Francesco DE RUVO